MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 21

Piani idrici di rilevanza regionale

Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, previo parere delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'ambiente il piano pluriennale di investimenti di rilevanza regionale concernente l'accumulo, la captazione, l'adduzione, la distribuzione, lo scarico e la depurazione dell'acqua per uso civile. Il piano deve prevedere la gestione unificata del sistema idrico oggetto del piano stesso ed indicare le modalita' di interconnessione con i sistemi idrici complementari. I piani di cui al comma 1 sono approvati, entro quarantacinque giorni dalla presentazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica. Con lo stesso decreto, previa delibera del CIPE, viene autorizzato un piano di ammortamento degli oneri degli investimenti mediante un programma di aumento delle tariffe a decorrere dal 1 luglio 1994, tenendo conto delle proposte che in tal senso vengono avanzate dalle regioni in conformita' ai criteri di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Le tariffe devono condurre all'equilibrio economico- finanziario della gestione, incluso un margine di remunerazione del capitale investito secondo la misura prevalente nelle normali condizioni di mercato, e devono comunque coprire il servizio finanziario del debito. Con il piano di cui al comma 1, le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonche' le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994, volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualita' stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e le modalita' di informazione alla popolazione sui contenuti del piano. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione del piano per ogni singolo progetto. In caso di inadempienze operative dei singoli comuni, la regione interessata o, in caso di inadempienza di quest'ultima, il Ministro dell'ambiente sono autorizzati ad esercitare poteri sostitutivi, previa diffida e messa in mora dell'ente competente. A decorrere dal 1 gennaio 1995, non sono consentite

deroghe alle concentrazioni massime ammissibili relative al parametro "composti organo-alogenati che non rientrano nel parametro 55" e al parametro "nitrati", definite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualita' dell'acqua ed a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

Versione in vigore dal 9 aprile 1993, non più in vigore dal 8 giugno 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101
Capo	V — Altre infrastrutture
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-21-piani-idrici-di-rilevanza-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it